



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).
<i>Procedimento</i>	Decreto di compatibilità ambientale
<i>ID Fascicolo</i>	9471
<i>Proponente</i>	PEONIA SOL S.R.L.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 23/07/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 23/07/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante *“disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema”*;

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

VISTE le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 120/2017, presentata ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 dalla Società PEONIA SOL S.R.L., con nota acquisita al prot. MiTE/16064 del 03/02/2023, per il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di 25,41 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR);

CONSIDERATO che la tipologia di progetto è inserita nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06 marzo 2023, in seguito alla comunicazione di procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MiTE/30858 del 03/03/2023;

DATO ATTO che nel periodo di consultazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

ACQUISITO il parere della Regione Puglia in data 17/07/2024, oltre i termini per le consultazioni ai sensi dell'art.24, c.3 del D.lgs 152/2006;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza acquisita il 03/02/2023 nonché i chiarimenti e le controdeduzioni acquisiti nel corso dell'iter istruttorio;

DATO ATTO che, con ricorso notificato in data 10/11/2023 e depositato il 15/11/2023, il Proponente ha adito il TAR per la Puglia – Lecce, Sez. II, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto al proprio obbligo di provvedere in relazione all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006;

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 28851-P del 18 dicembre 2023, assunto in pari data al prot. MASE/206844, avente esito negativo;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, richiamando il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce del 06/09/2023, ha indicato che *“le aree interessate dall'intervento in oggetto rientrano nelle “AREE IDONEE” per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere non ricadrebbero nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e/o dell'articolo 136 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004”*;

CONSIDERATO quanto specificato nel medesimo parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR relativamente alla tutela archeologica, secondo la quale, richiamando il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce del 06/09/2023, *“il progetto presenta accertate interferenze con il patrimonio archeologico noto e presunto. Tuttavia, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 41, c. 4 e all'All. I.8, art. 1, cc. 4-9 del D.Lgs. n. 36/2023”*;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR nel citato parere ha inoltre comunicato che *“in caso di procedura con esito positivo, il procedimento di Verifica preventiva dovrà essere riattivato con la trasmissione a questa Soprintendenza del Piano Operativo delle indagini”*;

PRESO ATTO che, con sentenza n. 488 dell'08/04/2024, il TAR adito ha accolto il ricorso e ordinato al MASE di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata

dalla Società ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;

DATO ATTO che conseguentemente all’emanazione della citata sentenza la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con note del 12 aprile 2024, prot. MASE/69451 e del 18 giugno 2024, prot. MASE/112555, ha richiesto alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimere il parere di competenza;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024 assunto al prot. MASE/134502 del 19/07/2024, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;
- PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi per i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

PRESO ATTO che con il parere n. 356 del 16/07/2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha ritenuto che *“la scelta operata dal Proponente sia giustificata rispetto al contesto territoriale esistente [...]”*;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Paesaggio, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del progetto in esame, ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione, stabilendo che il progetto della fascia di mitigazione preveda la realizzazione di una siepe perimetrale, larga almeno 5 m, che *“sia posta esternamente a tutta la recinzione perimetrale e sia costituita da formazioni vegetali pluristratificate e multispecifiche, composte da specie arboree, arbustive e suffrutescenti appartenenti alla serie della vegetazione potenziale del territorio”*;

CONSIDERATO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 356 del 16/07/2024, costituito da n. 64 (sessantaquattro) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società PEONIA SOL S.R.L. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società PEONIA SOL S.R.L., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco